

Aspetti generali

Le Regioni, da tempo, sono state chiamate ad attuare la strategia per l'occupazione definita a Lisbona, che prevede l'impegno dell'Europa in favore della crescita dell'occupazione, della coesione sociale e della competitività del suo sistema produttivo fondato sul potenziamento e la valorizzazione del capitale umano.

Contribuire attivamente a promuovere le possibilità di lavoro dignitoso e di qualità è un'attività che fa parte integrante dell'Agenda sociale europea e delle iniziative dell'Unione volte a fare consolidare il modello di sviluppo economico e sociale integrato.

Occorre infatti e soprattutto intervenire sulle logiche di sviluppo per dare risalto all'occupazione, alla qualità del lavoro ed alle politiche sociali appropriate e, in quest'ottica, la promozione del lavoro dignitoso e di qualità costituisce un fattore di giustizia e di coesione sociale oltreché di efficienza economica.

Anche la Regione Liguria intende collocarsi in questo importante processo europeo e contribuirvi fattivamente, applicando su scala regionale il metodo del coordinamento e della concertazione, elaborando una visione strategica che possa costituire il fondamento delle politiche regionali di promozione del lavoro, d'innovazione, di sviluppo locale, di potenziamento del capitale umano e della coesione sociale.

La funzione che la Regione si ascrive è quella di operare per rendere concreto ed attuabile il diritto al lavoro di ogni persona ed, in particolare, ad un lavoro dignitoso, sicuro, regolare e di qualità, per garantire l'accesso a quei diritti di cittadinanza sociale che, nel dettato costituzionale italiano, sono indissolubilmente connessi alla condizione stessa di lavoratori.

Per rendere concretamente realizzabile questo processo la Regione, nel suo programma di governo, ha previsto espliciti interventi per ampliare la base occupazionale delle imprese, per accompagnare e sostenere i processi di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro con l'obiettivo di superare i fenomeni di precarietà e garantire nel contempo la sicurezza e la regolarità del lavoro.

Il modello di *governance* che s'intende attuare si fonda su una cooperazione istituzionale tra Regione, Amministrazioni provinciali, Enti locali ed Istituzioni pubbliche, che veda il coinvolgimento, nei processi di concertazione per l'assunzione delle decisioni, delle parti sociali, delle comunità locali e degli attori del mercato del lavoro, anche attraverso la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale dei datori di lavoro pubblici e privati.

La Regione, mediante un'appropriata azione di monitoraggio e di valutazione, sarà in grado di rendere conto delle proprie politiche al sistema degli attori ed all'intera opinione pubblica, di offrire alla riflessione comune la valutazione degli esiti e degli impatti sui beneficiari nonché il loro gradimento. Tutto questo sia per quanto riguarda le persone, che le imprese, che gli operatori.

La legge quindi si pone l'obiettivo di promuovere lo sviluppo da parte della Regione, delle parti sociali e delle istituzioni tutte, di sinergie utili a programmare e realizzare interventi volti a prevenire infortuni e malattie sul lavoro, a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, a limitare i fenomeni di disagio lavorativo.

L'Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2000, per la

realizzazione del Piano Straordinario per la Sicurezza prevede, tra l'altro, che lo Stato e le Regioni si impegnino in una strategia di più forte integrazione, cooperazione e coordinamento al fine di rendere maggiormente efficace l'azione di prevenzione e vigilanza sui fenomeni in questione e che le Regioni attraverso il Comitato di coordinamento di cui all'art. 27 dei D.Lgs. 626/94, esercitino il coordinamento delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, all'assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'attenzione deve essere rivolta soprattutto alla disciplina degli appalti, per migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e per garantire che il sistema di assegnazione al massimo ribasso non determini la diminuzione del livello di tutela della sicurezza dei lavoratori.

Occorre inoltre definire modalità che consentano di valutare l'idoneità e la serietà delle imprese anche attraverso indici di congruità relativi alle diverse voci di spesa, vincolando gli affidamenti alla manifestata osservanza degli obblighi di legge in materia di sicurezza e regolarità.

Del resto la sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarità del lavoro sono aspetti fortemente sinergici e correlati ed è un dato di fatto che dove è maggiore il fenomeno del sommerso maggiore è anche l'incidenza degli infortuni sul lavoro.

Le indagini dimostrano che negli ultimi anni si è ridotta l'economia in nero ma rischia di aumentare "l'opacità" delle forme di irregolarità, in quanto, da una parte, diminuiscono le imprese totalmente in nero, dall'altra aumentano forme di lavoro ambigue e semi sommerse che coinvolgono soprattutto le fasce più deboli del mercato del lavoro, in particolare la popolazione immigrata clandestinamente che trova nel sommerso l'unica possibilità di occupazione.

Anche in Liguria il fenomeno è presente soprattutto nell'edilizia, in agricoltura, nei servizi alla persona e nel terziario, settori nei quali si cerca manodopera scarsamente qualificata e si utilizza frequentemente il subappalto.

Tenuto conto degli esiti scarsamente efficaci degli interventi legislativi a livello nazionale per favorire l'emersione è importante territorializzare e accompagnare i processi di emersione collegando le politiche di emersione con quelle di sviluppo locale.

In considerazione di ciò occorre ampliare il ventaglio delle misure da adottare per facilitare l'emersione e la sicurezza, anche sulla base delle esperienze attivate in Europa, prevedendo oltre al rafforzamento dell'efficacia della normativa e dei sistemi di controllo, anche e soprattutto interventi di promozione della cultura della legalità, sicurezza e di politica attiva del lavoro quali:

- La promozione di campagne di sensibilizzazione miranti a sviluppare una maggiore coscienza sociale e a dimostrare le gravi conseguenze del lavoro sommerso sul sistema nel suo insieme e sull'incidenza degli infortuni
- Una maggiore informativa sul corretto utilizzo dei rapporti di lavoro atipici
- Informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro in ingresso nel mondo del lavoro e durante tutto il percorso lavorativo
- Il sostegno alla strutturazione di attività di servizio in alcuni settori caratterizzati da un'elevata incidenza del fenomeno, anche in funzione della presenza di manodopera immigrata
- Il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti, a partire dalle parti sociali, nello sviluppo di strategie di lotta al sommerso e alla riduzione degli infortuni

- L'attivazione e la formalizzazione di sistemi di collaborazione interistituzionale fra le diverse autorità competenti a livello centrale, regionale e locale.

La Regione già da tempo ha ravvisato la necessità di realizzare un coordinamento più incisivo con tutti gli organismi competenti in materia di emersione e sicurezza sul territorio, al fine di definire una programmazione concertata di attività mirate a produrre effetti positivi in materia sul territorio, anche attraverso:

- la realizzazione dell'interconnessione delle banche dati dei soggetti interessati (Inail, Inps, Direzione regionale del lavoro, Centri per l'impiego, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate..) per assicurare la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili in materia e orientare quindi efficacemente l'attività di prevenzione in materia di sicurezza e regolarità del lavoro
- la stipula di accordi con le parti sociali e gli Enti istituzionali competenti in materia per definire congiuntamente, ciascuno per le rispettive competenze, percorsi e programmi finalizzati a contrastare il fenomeno del sommerso e dare garanzia a tutti lavoratori di un lavoro sicuro e di qualità
- la sistematizzazione dei flussi informativi derivanti dalle attività di vigilanza ed ispezione come strumento di analisi per monitorare la situazione esistente al fine di avviare iniziative mirate
- la promozione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione destinata ai lavoratori e ai datori di lavoro e soprattutto agli studenti.

Infatti, il Patto europeo dei giovani, adottato nella primavera del 2005 durante il vertice del Consiglio europeo, ha l'obiettivo, nell'ambito della Strategia di Lisbona, di promuovere l'occupazione con la creazione di lavori di qualità per i giovani, garantendo loro la regolarità e la sicurezza del lavoro.

Ormai è chiaro che non è più sufficiente affrontare il problema sul posto di lavoro, ma è necessario affrontarlo partendo dal sistema dell'istruzione e, più in generale, della formazione professionale al fine di promuovere la consapevolezza del rischio e integrare la cultura della regolarità e della sicurezza nel sistema dell'istruzione, per preparare i giovani al loro primo giorno di lavoro e alle loro responsabilità in materia nelle loro future carriere.

Più in generale "la buona occupazione" è uno dei temi nell'ambito della responsabilità sociale (RSI) che questa legge intende promuovere, in particolare, nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati.

Il tema della RSI sta infatti assumendo un ruolo sempre più rilevante: il processo di globalizzazione, la maggiore attenzione per l'ambiente e per le problematiche sociali hanno dato un nuovo impulso al concetto di responsabilità sociale, estendendolo ben oltre il significato puramente giuridico o economico.

E' ormai giudizio ampiamente condiviso che un comportamento socialmente responsabile sia un investimento strategico che concorre a creare profitto e competitività, i cui benefici investono tutta la comunità. Non si può parlare di responsabilità sociale senza considerarne l'aspetto fondamentale insito in tale concetto e cioè quello della volontà finale di contribuire al progresso del sistema produttivo in armonia con quello della società e della tutela dell'ambiente.

Occorre però ricordare che la responsabilità sociale nasce da una vera e propria "cultura" orientata alla trasparenza e alla consapevolezza che l'adozione di pratiche socialmente responsabili produce effetti positivi sia sulla qualità dell'ambiente esterno, sia sui rapporti con i propri clienti, fornitori, partner, la comunità e le istituzioni locali, sia sulle relazioni con i propri dipendenti e i collaboratori interni.

Per un'impresa, agire in modo socialmente responsabile significa assumere volontariamente un impegno, al di là delle prescrizioni legali, a tenere conto delle ripercussioni economiche, sociali e ambientali delle proprie attività in un'ottica di sviluppo che investa di più nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con tutti i diversi soggetti presenti sul territorio, portatori di bisogni, interessi e aspettative, che rappresentano la "collettività".

L'insieme delle politiche della regione si fondono sulla convinzione che le imprese della nostra regione siano in grado di condurre le loro attività imprenditoriali in una logica di crescente responsabilità verso le comunità locali ed in particolare verso i propri lavoratori

In maniera analoga alle imprese, anche gli enti pubblici possono volontariamente introdurre nuovi approcci e strumenti di gestione per innovare le loro politiche, ridurre gli impatti ambientali, coinvolgere e dialogare meglio con i vari attori della società civile, integrando i principi della RSI nella loro gestione e promuovere il concetto di responsabilità sociale nell'ambito dei loro servizi.

Le Pubbliche Amministrazioni, infatti, oltre ad essere datori di lavoro e quindi soggetti attivi nella RSI con bilanci e buone prassi, possono intervenire, ad esempio, nell'ambito degli appalti, prevedendo indicazioni e clausole che disincentivino la parcellizzazione dei lavori e favorendo opportunità per una competitività responsabile, attenta alle regole della concorrenza.

A questo riguardo, quindi, il tema della sicurezza, della salute e della regolarità del lavoro deve diventare uno degli elementi integranti del concetto di RSI: ciò significa prendersi cura sia della sicurezza e della salute dei dipendenti, al di là degli obblighi di legge, sia valutare le implicazioni esterne, considerando, ad esempio, la tutela della salute, della sicurezza e della regolarità come criterio nella selezione di subcontraenti.

Infine, nel promuovere la qualità del lavoro nei suoi diversi aspetti, la regione intende intervenire anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno del disagio lavorativo in tutti i suoi profili e prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze, per garantire fino in fondo il benessere psicofisico sui luoghi di lavoro.

Struttura del testo

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

L'articolo 1 definisce le finalità, i principi generali, in conformità con la normativa europea e nazionale, gli obiettivi delle politiche, i ruoli istituzionali e gli strumenti delle politiche del lavoro, individuano le finalità degli interventi che consistono nell'adozione di politiche per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa, volto a prevenire i rischi ed a garantire la regolarità ed il benessere nei luoghi di lavoro.

L'articolo 2 indica le funzioni che la Regione si ascrive per il raggiungimento delle finalità nel rispetto dei principi della concertazione e della collaborazione con Enti locali, le parti sociali e le Amministrazioni pubbliche e private

Definisce la nuova politica regionale per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro individuando azioni di indirizzo e di coordinamento degli interventi della pubblica amministrazione, la definizione delle priorità, gli obiettivi, le strategie, i criteri di attribuzione risorse,.

E' inoltre indicata anche l'attività di monitoraggio e valutazione che, oltre a fornire informazioni ai decisori, è essenziale per accrescere la trasparenza dell'azione regionale

In particolare è prevista l'interconnessione delle banche dati esistenti per favorire lo scambio di dati ed informazioni tra tutti i soggetti interessati, al fine di acquisire un quadro conoscitivo del fenomeno del sommerso e degli infortuni utile ad indirizzare le politiche di prevenzione e di controllo.

L'articolo 3 definisce i contenuti della programmazione regionale, degli interventi previsti nella legge, in seno al Programma Triennale di cui alla l.r.n.52/93.

Gli articoli 4 e 5 definiscono le funzioni rispettivamente del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare. già costituiti, istituiti da leggi nazionali.

Nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento viene inoltre assicurato un confronto costante con le parti sociali, attualmente non presenti all'interno della composizione.

Capo II –INTERVENTI PER LASALUTE,LA SICUREZZA E LA REGOLARITA' DELLAVORO

L'articolo 6 stabilisce, in coerenza con le direttive nazionali in materia, la presentazione obbligatoria del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in tutte le procedure di affidamento di forniture, lavori e servizi della Regione e degli Enti del settore regionale allargato nonché ai fini della concessione dei contributi o di altre agevolazioni.

Prevede altresì, nel caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza e regolarità, la revoca dei contributi concessi e l'impossibilità di accedere ad altre agevolazioni nei cinque anni successivi al provvedimento di revoca.

Inoltre, nelle procedure di affidamento, è ribadito espressamente l'obbligo di osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e regolarità del lavoro.

L'articolo 7 prevede, nelle procedure di appalto e di subappalto, misure ulteriori per migliorare le condizioni di tutela dei lavoratori rispetto a quelle previste dalla normativa, dirette, tra altro, anche a migliorare il coordinamento degli interventi di prevenzione e ad adottare meccanismi per valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese, nonché per accertare la congruità del costo della manodopera rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

E' prevista altresì la possibilità da parte della regione di stipulare accordi con gli organismi istituzionali di vigilanza per promuovere, nell'ambito di progetti mirati, azioni straordinarie in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori soprattutto nei settori più a rischio.

L'articolo 8 individua gli interventi per la sicurezza e la salute del lavoro che, in sintesi, consistono in:

- iniziative mirate per promuovere la cultura della sicurezza e favorire la riduzione dei rischi
- sportelli informativi;
- accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- buone pratiche trasferibili sul territorio regionale;
- il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Sono inoltre previste iniziative ed interventi di formazione/informazione destinate sia ai datori di lavoro che ai lavoratori in particolare ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza , aziendali e territoriali, agli operatori dei diversi enti/organismi operanti nel settore.

L'articolo 9 individua gli interventi per la regolarità del lavoro che consistono in:

- educazione alla legalità;
- assistenza, consulenza ed animazione sul territorio;
- accordi con gli enti istituzionali competenti in materia e con le Parti Sociali;
- servizi integrati ed unificati per il lavoro;
- semplificazione amministrativa.

Per il tramite dell'Osservatorio sul mercato del lavoro, di cui alla l.r.52/93, e sulla base di opportune intese con gli Enti istituzionali competenti, si provvede al monitoraggio e sistematizzazione dei flussi informativi derivanti anche dalle attività ispettive.

L'articolo 10 prevede la concessione di contributi per migliorare la qualità del lavoro. Tali benefici sono destinati alle micro e piccole imprese operanti nei settori di maggior rischio per il raggiungimento di livelli di sicurezza migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale, mediante la realizzazione di investimenti.

Possono inoltre essere finanziate iniziative, anche a carattere sperimentale, finalizzate a favorire la regolarità del lavoro e l'emersione del lavoro non regolare. La Regione infatti intende attuare percorsi di sostegno e incentivazione, sulla base di accordi tra le parti sociali, che abbiano come obiettivo l'emersione del lavoro nero e la regolarizzazione delle imprese e dei rapporti di lavoro.

Capo III –INTERVENTI PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE DEI DATORI DI LAVORO

L'articolo 11 prevede la promozione e la diffusione, in generale, della cultura della responsabilità sociale, incentivando in particolare l'adesione volontaria da parte delle imprese, degli Enti locali e degli Enti appartenenti al settore regionale allargato a comportamenti socialmente responsabili che integrano gli obblighi giuridici, su una molteplicità di aspetti della relazione del lavoro e a discipline e tutele sociali ed ambientali ovvero l'adozione di standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

L'articolo 12 prevede, anche in collaborazione con gli enti locali e le parti sociali, iniziative che favoriscano una maggiore conoscenza in materia di responsabilità sociale all'interno del sistema socio-economico locale e accrescano il grado di consapevolezza sullo sviluppo sostenibile.

In particolare si promuovono iniziative utili a incoraggiare, attraverso azioni di informazione, comunicazione e formazione, imprese, organizzazioni ed enti pubblici ad adottare strategie di RSI. E' importante soprattutto che le piccole e medie imprese, che caratterizzano il tessuto economico ligure, possano iniziare a riconoscere la rilevanza strategica della RSI, attraverso anche la sperimentazione di strumenti snelli per gestirla e per comunicarne gli effetti

Nell'articolo 13 sono riconosciuti incentivi per favorire la realizzazione di progetti sulla responsabilità sociale nonché per promuovere l'adozione da parte delle imprese, degli Enti locali e degli Enti appartenenti al settore regionale, operanti in ambito regionale, di codici di condotta e di documenti (bilanci sociali, ambientali,...) che evidenzino l'assunzione della responsabilità sociale alla concessione dei contributi finalizzati all'adozione di certificazioni ovvero pratiche socialmente responsabili nei confronti del mercato, delle risorse umane, della comunità e dell'ambiente.

L'articolo 14 istituisce il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, definendone le modalità di funzionamento. Al Registro possono iscriversi le imprese, gli Enti locali e gli Enti appartenenti al settore regionale che dimostrino l'assunzione della responsabilità sociale, mediante l'adozione di documenti ovvero mediante procedure e codici di comportamento certificabili.

L'articolo 15 prevede agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili, iscritti al registro, quali titoli di preferenza per l'accesso agli interventi nonché eventuali ulteriori agevolazioni consistenti anche in regimi fiscali di maggior favore per quanto di competenza della Regione.

Capo IV- PREVENZIONE DEL DISAGIO LAVORATIVO

L'articolo 16 prevede, nel rispetto della normativa nazionale, e nell'ambito delle competenze attribuite alle regioni e ribadite con pronunce della Corte Costituzionale, idonee iniziative di studio e sensibilizzazione in materia di disagio lavorativo per prevenirlo e limitarlo nelle sue conseguenze.

Ciò al fine di garantire la qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti.

In questo ambito **gli articoli 17 e 18** individuano quindi:

- azioni di sensibilizzazione, iniziative di formazione e di trasferimento di buone pratiche;
- iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo,
- punti di ascolto con il compito di fornire una prima consulenza in ordine ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Capo V- DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

L'articolo 19 indica le modalità di attuazione degli interventi. La giunta sentiti gli organismi competenti, provvede a definire i criteri, le modalità, la ripartizione delle risorse, le condizioni di ammissibilità, nonché i casi di risoluzione dei contratti in grave inosservanza delle disposizioni in materia di regolarità e sicurezza del lavoro.

L'articolo 20 contiene la norma relativa alla conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato mentre l'articolo 80 disciplina le condizioni per l'accesso e la revoca dei contributi e delle agevolazioni e l'articolo 81 individua i casi e le modalità con i quali la Regione provvede dapprima alle diffide e quindi esercita il potere sostitutivo.

Gli articoli 21 disciplinano le norme di prima applicazione, la presentazione al Consiglio Regionale della proposta di integrazione al vigente Programma triennale e l'istituzione del registro dei datori di lavoro socialmente responsabili entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

L'articolo 22 contiene la norma finanziaria.

Gli articoli 23, 24 e 25 contengono le modifiche agli articoli 4, 5 e 8 della legge regionale n.52/1993 .

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 **(Principi e finalità)**

1. La Regione, in conformità con le direttive comunitarie e statali in materia di lavoro, adotta idonei strumenti di politica attiva del lavoro per promuovere la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa e per favorire l'assunzione della responsabilità sociale da parte dei datori di lavoro, quale parte integrante della qualità dell'occupazione. Promuove la cultura della salute, della sicurezza, della regolarità del lavoro e della responsabilità sociale dei datori di lavoro.

Articolo 2 **(Funzioni della Regione)**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione programma, promuove e coordina gli interventi di cui alla presente legge individuando gli obiettivi, gli strumenti e le misure da realizzare, secondo il metodo della concertazione con le Parti Sociali e della collaborazione con gli Enti Locali e con gli Enti istituzionali competenti in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.
2. La Regione esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) programmazione degli interventi di cui alla presente legge, ai sensi dell'articolo 3, in raccordo con gli interventi previsti dalle politiche regionali in materia di occupazione, di sanità, di lavori pubblici e di attività produttive;
 - b) indirizzo e coordinamento delle attività di assistenza, controllo e vigilanza di competenza delle Aziende Sanitarie Liguri, favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti ispettivi in materia di previdenza sociale e di lavoro;
 - c) realizzazione di iniziative di interesse regionale o a carattere sperimentale per le finalità di cui alla presente legge;
 - d) realizzazione di iniziative di studio e di ricerca;
 - e) monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
 - f) elaborazione di linee guida applicative della normativa vigente in materia di sicurezza e regolarità del lavoro, al fine di garantire uniformità di procedure amministrative sul territorio regionale.
3. La Regione promuove la stipula di intese e accordi con gli Enti locali e gli Enti competenti in materia di sicurezza, salute e regolarità del lavoro al fine di realizzare un sistema integrato volto alla tutela dei lavoratori e ad una migliore qualità della vita lavorativa.
4. Al fine di orientare efficacemente l'attività di programmazione, la Regione provvede, tramite accordi con le parti interessate, all'interconnessione, nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Integrato per l'Occupazione (S.I.R.I.O.) di cui all'articolo 18 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro), tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza e regolarità del lavoro, in modo da assicurare lo scambio, la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili.
5. La Regione promuove relazioni ed accordi con istituzioni europee, nazionali e regionali al fine di creare una rete che consenta lo scambio di informazioni e di metodologie di intervento e la condivisione di buone pratiche nonché al fine di individuare ambiti di cooperazione per politiche comuni di tutela del lavoro e responsabilità sociale dei datori di lavoro, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di occupazione.

Articolo 3 **(Programmazione regionale)**

1. Nell'ambito del Programma Triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) sono contenuti, relativamente alle finalità di cui alla presente legge:

- a) gli indirizzi programmatici e le linee prioritarie di intervento in materia di sicurezza, regolarità e qualità del lavoro e di responsabilità dei datori di lavoro;
 - b) le caratteristiche dei soggetti destinatari degli interventi e le eventuali priorità nell'accesso ai benefici;
 - c) i criteri generali per la stipula di intese e accordi di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per le finalità di cui alla presente legge;
 - d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie fra i medesimi nonché fra le diverse tipologie di intervento.
2. La programmazione di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale sentiti il Comitato di cui all'articolo 4 e la Commissione di cui all'articolo 5.
 3. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1993, presenta al Consiglio regionale, contestualmente alla proposta relativa alla programmazione di cui al comma 1, una relazione contenente la descrizione delle iniziative realizzate nel periodo precedente, i principali risultati ottenuti e le criticità emerse nell'attuazione della presente legge.

Articolo 4

(Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro)

1. Il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, istituito ai sensi dell'articolo 27 della legge 19 settembre 1994 n.626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997, provvede, nel rispetto delle disposizioni statali in materia, a:
 - a) promuovere idonee forme di coordinamento sul territorio regionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzate dai diversi soggetti competenti;
 - b) assicurare il raccordo con la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 393 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
 - c) elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformità ed omogeneità agli interventi regionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare esprimere parere sulla programmazione regionale di cui all'articolo 3;
 - d) fornire supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, alla conoscenza, all'analisi ed al monitoraggio dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) promuovere la realizzazione di piani coordinati di intervento tesi a migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, anche sulla base delle analisi di cui alla lettera d), nonché nel rispetto delle autonomie specifiche e delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e vigilanza.
2. La Regione, in relazione alle attività del Comitato di cui al presente articolo, assicura opportune forme di consultazione con le Parti Sociali.

Articolo 5

(Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare)

1. La Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare istituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 78, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n.448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) provvede, secondo quanto stabilito dal medesimo articolo, a svolgere i seguenti compiti:
 - a) analisi del lavoro irregolare a livello territoriale;
 - b) promozione di collaborazioni ed intese istituzionali;
 - c) assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate.

Capo II

Interventi per la salute, la sicurezza e la regolarità del lavoro

Articolo 6

(Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro)

1. La Regione e gli Enti del settore regionale allargato di cui all'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria), in qualità di Amministrazioni appaltanti, prevedono espressamente nelle procedure di affidamento di appalti pubblici l'obbligo di osservare la normativa vigente in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro e di diritto al lavoro dei disabili e l'obbligo di applicare integralmente le condizioni economiche e normative previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di categoria, anche in caso di subappalto.
2. La Regione e gli Enti di cui al comma 1, in caso di affidamento di appalti, subordinano la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
3. Ai fini della concessione di contributi o altre agevolazioni, la Regione e gli Enti di cui al comma 1 richiedono all'interessato la dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro e il documento unico di regolarità contributiva.
4. La Regione definisce intese con i soggetti e gli enti competenti per accelerare i tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. In caso di accertamento di violazioni delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, il competente organo di vigilanza ne dà comunicazione all'Ente committente, ai fini della risoluzione del contratto, ovvero all'Ente che ha concesso l'agevolazione, ai fini della revoca e del conseguente recupero dell'agevolazione medesima. I soggetti che subiscono la revoca non possono accedere ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni nei cinque anni successivi al provvedimento di revoca.

Articolo 7

(Misure per migliorare le condizioni di tutela dei lavoratori)

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nonché di emersione del lavoro non regolare, promuove l'introduzione e la diffusione, anche mediante specifici accordi con le parti interessate, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici, di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di salute, sicurezza, igiene e regolarità del lavoro.
2. Le misure ulteriori di tutela di cui al comma 1 sono volte fra l'altro a migliorare il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi e ad adottare meccanismi diretti a valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private nonché ad accertare la congruità del costo della manodopera rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
3. La Regione può definire opportune intese con gli organismi istituzionali preposti alla vigilanza sui luoghi di lavoro allo scopo di rafforzare l'efficacia dei controlli, specie nei settori più a rischio, ovvero allo scopo di sostenere, nell'ambito di progetti mirati, azioni straordinarie in materia di tutela e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Articolo 8

(Interventi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro)

1. La Regione, in coerenza con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza, promuove e sostiene iniziative di prevenzione dei rischi e di miglioramento delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli Enti Locali, le Parti Sociali e gli Enti istituzionali competenti in materia. In particolare provvede a:

- a) la realizzazione di iniziative rivolte principalmente alle piccole e micro imprese e ai settori produttivi più a rischio;
 - b) l'attivazione di sportelli informativi, anche in collaborazione con Università, associazioni, organizzazioni sindacali, fondazioni ed altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, previa stipula di apposite intese;
 - c) la promozione e il coordinamento di azioni di informazione, formazione e assistenza;
 - d) l'individuazione e la diffusione di buone pratiche trasferibili sul territorio regionale;
 - e) il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
2. La Regione promuove opportune iniziative volte ad accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei datori di lavoro, degli operatori delle Aziende Sanitarie Liguri, dei soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza e regolarità del lavoro e dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi al lavoro, provvedendo in particolare a:
- a) realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione;
 - b) coordinare attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro, con particolare attenzione ai lavoratori che entrano nel mercato del lavoro, facendo ricorso anche ad idonee strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;
 - c) realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche ed in raccordo con gli interventi scolastici regionali, progetti specifici di educazione alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - d) definire linee guida per i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro organizzati dai soggetti operanti nell'ambito del sistema formativo regionale;
 - e) promuovere codici di condotta etici, buone prassi ed accordi aziendali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori verso il rispetto delle norme ed il miglioramento degli standard di sicurezza.
3. La Regione, al fine di disporre di un quadro aggiornato dell'offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza, regolarità e qualità del lavoro, provvede a realizzare un apposito sistema informativo relativo ai corsi realizzati sul territorio regionale, in raccordo con i vigenti sistemi informativi della formazione professionale e quale parte di S.I.R.I.O.

Articolo 9

(Interventi per la regolarità del lavoro)

1. Al fine di diffondere la cultura della regolarità del lavoro, la Regione e le Province, previ accordi con le Parti Sociali e gli Enti istituzionali competenti in materia, promuovono e sostengono:
- a) iniziative di sensibilizzazione ed informazione in materia di educazione alla legalità nell'ambito dei percorsi scolastici, previa intesa con gli Enti scolastici competenti ed in raccordo con gli interventi scolastici regionali;
 - b) azioni di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai datori di lavoro ed ai lavoratori;
 - c) azioni sistematiche di assistenza, consulenza ed animazione sul territorio in materia di emersione e di regolarizzazione dei rapporti di lavoro, in particolare rivolte alle piccole imprese, anche tramite i servizi al lavoro.
2. La Regione sostiene altresì, in accordo con le Parti Sociali e gli Enti istituzionali competenti in materia, interventi volti a contrastare e prevenire il fenomeno del lavoro non regolare nelle diverse forme in cui si articola, promuovendo in particolare:
- a) la stipula di accordi con gli Enti Locali, gli Enti istituzionali competenti in materia e le Parti Sociali per garantire, nell'ambito della committenza pubblica, l'adozione di strumenti idonei ad assicurare lo svolgimento delle attività lavorative nel pieno rispetto della sicurezza e della regolarità del lavoro;
 - b) la realizzazione e diffusione di servizi integrati ed unificati per il lavoro, tramite accordi con i servizi al lavoro e gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa e di vigilanza;
 - c) l'attivazione di sportelli informativi, anche in collaborazione con le Province, le associazioni, le organizzazioni sindacali e le altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore.
3. La Regione sostiene inoltre, in coerenza con le disposizioni regionali in materia di promozione occupazionale e d'intesa con le Parti Sociali e gli Enti Locali, le seguenti azioni di emersione del lavoro non regolare e di promozione del lavoro regolare:

- a) rafforzamento, nell'ambito dei servizi al lavoro, delle attività dirette a favorire il collocamento ed il reinserimento di lavoratori irregolari, anche attraverso l'individuazione di percorsi mirati di politiche attive del lavoro;
 - b) azioni di formazione, aggiornamento, riqualificazione e assistenza ai lavoratori per la gestione dei processi di regolarizzazione dei rapporti di lavoro, in raccordo con gli altri interventi formativi regionali;
 - c) progetti sperimentali di emersione, sulla base di accordi territoriali o settoriali tra le Parti Sociali, anche mediante l'utilizzo integrato delle misure di promozione occupazionale previste dalla normativa vigente;
 - d) interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo locale, volti a consolidare l'attività delle imprese che hanno aderito a percorsi di emersione;
 - e) collaborazioni sul territorio con organismi istituzionali al fine di sviluppare piani territoriali di emersione del lavoro irregolare e di promozione dell'occupazione regolare.
4. La Regione provvede, previa opportune intese con gli enti istituzionali competenti, al monitoraggio del fenomeno del lavoro non regolare sul territorio regionale, per il tramite dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1993.

Articolo 10 **(Incentivi per la qualità del lavoro)**

1. La Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), concede contributi per interventi realizzati da micro e piccole imprese, come definite a livello comunitario, costituite anche in forma cooperativa, aventi almeno un'unità produttiva locale nel territorio ligure ed operanti nei settori di maggior rischio, definiti anche sulla base di specifici accordi con le Parti Sociali.
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di investimenti per il raggiungimento di livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale.
3. La Regione concede altresì contributi per iniziative, anche a carattere sperimentale, finalizzate a favorire la qualità, la regolarità del lavoro e l'emersione del lavoro non regolare, realizzate dalle imprese di cui al comma 1, dagli Enti bilaterali e da altri soggetti pubblici e privati.

Capo III **Interventi per la responsabilità sociale dei datori di lavoro**

Articolo 11 **(Responsabilità sociale dei datori di lavoro)**

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità del lavoro intesa come rispetto dei diritti umani, sociali, economici e come valorizzazione delle risorse umane, riequilibrio della presenza di genere, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale, promuove la cultura della responsabilità sociale dei datori di lavoro, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall'Unione Europea in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese.
2. A tal fine la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 13, l'adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili, intese come l'adesione volontaria a codici di condotta, discipline e tutele sociali ed ambientali nello svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori.
3. Le discipline e le buone pratiche liberamente adottate dai datori di lavoro devono tendere alla realizzazione di livelli di tutela maggiori rispetto a quelli discendenti dagli obblighi di legge, in materia di:
 - a) regolarità e stabilità dei rapporti di lavoro;
 - b) pari opportunità tra donne e uomini;
 - c) sicurezza, salubrità e riduzioni dei rischi negli ambienti di lavoro e nelle attività lavorative;

- d) benessere fisico e psichico, integrazione e coesione dei lavoratori, avuto particolare riguardo a quelli disabili o svantaggiati, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - e) partecipazione e condivisione di tutte le componenti dei processi lavorativi, nel rispetto dei diversi ruoli;
 - f) qualificazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori;
 - g) tutela ambientale e sviluppo sostenibile.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente capo la Regione si avvale del contributo e del supporto della Commissione regionale di Concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998, alle cui riunioni sono invitati a partecipare, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, esperti e rappresentanti di enti e associazioni competenti in materia di responsabilità sociale dei datori di lavoro.

Articolo 12

(Interventi di informazione e sensibilizzazione)

1. Al fine di agevolare la diffusione della cultura della responsabilità sociale, la Regione, anche in collaborazione con le Province, le Parti Sociali, gli Enti Bilaterali, i soggetti istituzionali e gli altri organismi pubblici e privati, attiva iniziative di informazione, comunicazione, formazione, promozione e partecipazione per favorire sul territorio una maggiore conoscenza in materia di responsabilità sociale.
2. La Regione promuove in particolare:
 - a) azioni di informazione sui temi della responsabilità sociale per favorire l'adozione da parte di imprese, organizzazioni, enti pubblici e privati di buone pratiche, codici di comportamento etici, marchi di qualità e documenti, quali bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino l'assunzione della responsabilità sociale;
 - b) attività di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate in materia rivolte in particolare alle piccole e medie imprese;
 - c) azioni di sensibilizzazione in ordine al tema della certificazione della qualità rivolte ai consumatori, anche per il tramite delle loro associazioni, ed ai grandi acquirenti;
 - d) servizi di consulenza alle imprese sulla responsabilità sociale;
 - e) accordi con le Parti Sociali per attività di sostegno operativo alle imprese.

Articolo 13

(Incentivi in favore della responsabilità sociale)

1. La Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), concede contributi alle imprese, agli Enti locali e agli Enti appartenenti al settore regionale allargato operanti sul territorio regionale per favorire la realizzazione di progetti sulla responsabilità sociale nonché per promuovere l'adozione di:
- a) pratiche socialmente responsabili nei confronti del mercato, delle risorse umane, della comunità e dell'ambiente;
 - b) codici di condotta etici;
 - c) sistemi di gestione della responsabilità sociale;
 - d) modelli di rendicontazione, quali bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino l'assunzione della responsabilità sociale, secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali.

Articolo 14

(Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili)

1. La Regione istituisce il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, al quale possono iscriversi le imprese, gli Enti locali e gli Enti appartenenti al settore regionale allargato che dimostrino l'assunzione della responsabilità sociale mediante l'adozione di documenti, marchi di qualità, procedure e codici di comportamento certificabili.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1, oltre a garantire il rispetto degli obblighi di legge previsti nelle materie di cui all'articolo 11, comma 3, devono dimostrare, nell'ambito delle proprie attività di gestione aziendale, la realizzazione di iniziative, attuate di concerto con i lavoratori e le loro rappresentanze, quali:
 - a) adozione di buone pratiche e di prestazioni sociali nei confronti delle risorse umane, dei soci, dei clienti e dei fornitori, dei partners finanziari, della Pubblica Amministrazione, della comunità e dell'ambiente;
 - b) instaurazione di rapporti di lavoro stabili e duraturi che migliorino la qualità della vita dei dipendenti;
 - c) adozione di misure atte a garantire la tracciabilità dei prodotti ed il monitoraggio della qualità del lavoro nella catena di fornitura;
 - d) adozione di codici di comportamento etico, di modelli di rendicontazione e di sistemi di gestione certificati nonché di sistemi di certificazione di prodotto o di servizio tali da assicurare la trasparenza delle informazioni e l'assunzione della responsabilità sociale secondo standard riconosciuti a livello internazionale, europeo o nazionale.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Registro di cui al comma 1, indica i requisiti per l'iscrizione e definisce le modalità per le verifiche finalizzate ad accertare la sussistenza dei requisiti ed il loro mantenimento.

Articolo 15

(Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili)

1. La programmazione regionale di cui all'articolo 3 prevede, a favore dei datori di lavoro iscritti nel Registro di cui all'articolo 14, criteri di priorità nell'accesso agli interventi e alle agevolazioni di cui alla presente legge, criteri di preferenza, a parità di condizioni, nel caso di affidamento di appalto di fornitura, lavori o servizi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché eventuali ulteriori agevolazioni, anche fiscali, di competenza della Regione.
2. La Regione, nell'ambito dei propri interventi di incentivazione a favore di soggetti pubblici e privati, tiene conto, ai fini dell'attribuzione dei titoli di preferenza, dell'iscrizione al Registro di cui all'articolo 14.

Capo IV

Prevenzione del disagio lavorativo

Articolo 16

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, intende garantire il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, favorire l'inclusione sociale, tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e migliorare la qualità del lavoro. A tal fine la Regione promuove e sostiene l'elaborazione di studi volti a prevenire il disagio lavorativo e a migliorare le relazioni sociali nella vita lavorativa.
2. Ai fini del comma 1 la Regione si avvale del contributo e del supporto della Commissione regionale di Concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998, alle cui riunioni sono invitati a partecipare, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, esperti e rappresentanti di enti e associazioni competenti in materia di molestie negli ambienti di lavoro.

Articolo 17

(Azioni di informazione, di formazione e di prevenzione)

1. La Regione promuove e sostiene, anche in collaborazione e previ opportuni accordi con gli Enti Locali, le Parti Sociali e gli Enti istituzionali competenti in materia di sicurezza e regolarità sul lavoro:
 - a) azioni di sensibilizzazione e informazione;

- b) iniziative volte ad accrescere le competenze degli operatori istituzionali e di quelli operanti nell'ambito dei servizi al lavoro;
- c) azioni di ricerca e di individuazione di buone pratiche da trasferire sul territorio regionale;
- d) iniziative volte a prevenire e limitare il disagio lavorativo.

Articolo 18
(Punti di Ascolto)

1. La Regione promuove e sostiene sul territorio, in raccordo con gli Enti Locali ed in collaborazione con associazioni, organizzazioni sindacali ed altre istituzioni pubbliche e private, l'attivazione di Punti di Ascolto, con il compito di offrire una prima consulenza in ordine ai diritti della lavoratrice o del lavoratore che si trovi in situazioni di disagio lavorativo e di fornire ogni utile informazione alla Commissione di Concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998.

Capo V
Disposizioni attuative, finanziarie, transitorie e finali

Articolo 19
(Modalità di attuazione)

1. La Giunta Regionale, in conformità con la programmazione regionale di cui all'articolo 3 e sentiti, per quanto di rispettiva competenza, la Commissione regionale di Concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998, il Comitato istituzionale regionale di cui all'articolo 8 della medesima legge, il Comitato di cui all'articolo 4 e la Commissione di cui all'articolo 5, definisce:
 - a) le condizioni di ammissibilità e i criteri di preferenza per le tipologie di intervento previste dalla presente legge, le eventuali possibilità di cumulo con altri incentivi ed i presupposti e i criteri per la revoca dei benefici;
 - b) le modalità di realizzazione degli interventi;
 - c) la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie misure e i tipi di spesa;
 - d) i casi in cui è possibile procedere alla risoluzione del contratto per grave inosservanza delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
 - e) le procedure di monitoraggio e valutazione degli interventi;
 - f) le modalità per le ispezioni ed i controlli sul corretto utilizzo dei finanziamenti di cui alla presente legge.
2. Per la realizzazione delle attività previste dalla presente legge la Regione si avvale anche dell'Agenzia Liguria Lavoro di cui all'articolo 10 della l.r. 27/1998, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della medesima legge.

Articolo 20
(Regime di aiuto)

1. Gli incentivi ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta Regionale individua per ciascuno di essi la possibilità di cumulo con altri incentivi previsti da normative regionali, statali ed europee entro i limiti consentiti dalla normativa comunitaria.
2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento Ce n. 1998/2006 della Commissione fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell'esito positivo dell'esame della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato Istitutivo.

Articolo 21

(Norme di prima applicazione)

1. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la proposta relativa alla programmazione di cui all'articolo 3, che costituisce integrazione del vigente Programma Triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'articolo 4 della l.r. 52/1993. La Giunta regionale adotta comunque gli atti necessari a dare attuazione agli accordi tra Istituzioni e Parti Sociali conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili di cui all'articolo 14.

Articolo 22

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, mediante:
 - a) prelevamento di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e contestuale iscrizione di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 11.104 che assume la seguente denominazione "Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro";
 - b) prelevamento di euro 350.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" e contestuale iscrizione di euro 350.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. di nuova istituzione 11.204 "Interventi per l'occupazione, la sicurezza e la qualità del lavoro".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio

Articolo 23

(Integrazione dell'articolo 4 della l.r. 52/1993)

1. All'articolo 4 della l.r. 52/1993, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
"2-ter. Il Programma triennale prevede altresì i contenuti di cui all'articolo 3 della legge regionale
(Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro)".

Articolo 24

(Sostituzione dell'articolo 5, comma 3 della l.r. 52/1993)

1. All'articolo 5 della l.r. 52/1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale, sulla base degli orientamenti comunitari e statali, delle indicazioni delle Province e delle valutazioni espresse dalle Strutture regionali interessate, presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo precedente la scadenza del triennio, la proposta del Programma Triennale, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti organismi:
 - a) la Commissione regionale di Concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998;
 - b) il Comitato istituzionale regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 27/1998;
 - c) Il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 27 della legge 19 settembre 1994 n.626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);
 - d) la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n.448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)."

Articolo 25

(Inserimento della lettera d-quater) all'articolo 8, comma 1 della l.r. 52/1993)

1. All'articolo 8, comma 1, della l.r. 52/1993, dopo la lettera d-ter) è inserita la seguente:
“d-quater) procedere al monitoraggio del fenomeno del lavoro non regolare sul territorio regionale, sulla base di intese stipulate tra la Regione e gli Enti istituzionali competenti in materia.”